

# **COMUNE DI QUARTUCCIU**

Provincia di Cagliari

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 11 dell'11.02.2008

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze del sindaco e dei responsabili di settore.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa.
3. Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, delle vigenti sanzioni di carattere penale nei casi disciplinati dalla legge.

## **Articolo 2 - Applicazione delle disposizioni generali**

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. Alle violazioni dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, opportunamente integrate dalle norme del presente regolamento.
4. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

## **Articolo 3 - Determinazione delle sanzioni pecuniarie**

1. Salva diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa per violazioni alle norme dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa, per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità ovvero in misura fissa per tutte le violazioni.
3. Qualora regolamenti ed ordinanze, già vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, stabiliscano sanzioni amministrative di importo contrastante con quelli fissati dal comma 1, si applicano i limiti stabiliti al precedente comma 1.

## **Articolo 4 - Non punibilità ed esclusione della responsabilità**

1. Per le violazioni a norme dei regolamenti comunali, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. Non può essere assoggettato a sanzioni chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3. Nei casi previsti dal comma precedente, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

### **Articolo 5 - Concorso e solidarietà**

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento.
2. Il concorso sussiste nel caso in cui più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.
3. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
4. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma del presente articolo, chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

### **Art. 6 – Soggetti accertatori**

1. All'accertamento, alla contestazione e/o notificazione delle violazioni oggetto del presente regolamento provvedono:
  - a. in via principale il personale della Polizia Municipale;
  - b. eventualmente i dipendenti incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, nei limiti delle funzioni e delle materie cui sono specificatamente assegnati;
  - c. gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n 689, nonché gli altri organi espressamente autorizzati dalle leggi vigenti.

## **Articolo 7 - Atti di accertamento**

1. I soggetti accertatori possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica eventualmente necessaria.

## **Articolo 8 - Contestazione e notificazione**

1. La violazione di una disposizione di un regolamento comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale di accertamento.
2. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi:
  - a. l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della redazione del verbale;
  - b. l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento della violazione (in caso di contestazione non immediata);
  - c. le generalità e la qualifica del soggetto verbalizzante;
  - d. le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
  - e. la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
  - f. l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violati;
  - g. le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione;
  - h. l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
  - i. la sottoscrizione del verbale da parte del soggetto verbalizzante.
3. In caso di contestazione immediata, il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione e nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale od a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso.
4. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai responsabili, con le modalità previste dalla normativa vigente, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento della violazione per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni dall'accertamento della violazione per i residenti all'estero.
5. In calce al verbale di accertamento devono essere indicati in modo chiaro ed univoco l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso, nonché l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

## **Articolo 9 - Pagamento in misura ridotta**

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e

notificazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal primo comma non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione e la somma versata viene tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo quindi meno la materia del contendere, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo articolo 12.

### **Articolo 10 - Introito dei proventi**

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune.

### **Articolo 11 - Sanzioni amministrative accessorie**

1. Le sanzioni amministrative accessorie possono riguardare:
  - a. l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
  - b. l'obbligo di rimozione delle opere abusive;
  - c. l'obbligo di sospendere una data attività.
2. Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.
3. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive.
4. In tal caso, l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.
5. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione, nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.
6. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Articolo 12 - Opposizione ai verbali di contestazione**

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale, gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso, in esenzione di bollo, al Comune di Quartucciu.
2. Con il ricorso, opportunamente sottoscritto a pena di nullità, possono essere presentati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
3. Il ricorso dovrà essere presentato direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Quartucciu ovvero inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed in quest'ultima ipotesi, il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della lettera raccomandata rilevabile dal timbro postale.

## **Articolo 13 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria**

1. Gli interessati, qualora si trovino in condizioni disagiate documentabili attraverso autocertificazione, possono richiedere, in fase di presentazione di scritti difensivi, il pagamento rateale della sanzione.
2. Gli interessati, indipendentemente dalla presentazione del ricorso, possono comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale, inoltrare al Responsabile di settore competente istanza di rateazione della sanzione indicata sul verbale, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta, unitamente ad autocertificazione delle proprie condizioni economiche, da rendere nelle forme e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico della disposizioni le-gislative e regolamentari in materia di documenta-zione amministrativa).
3. Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione sia pagata in rate mensili, da tre a sei, ciascuna di importo non inferiore ad Euro 17,00 (diciassette).
4. Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione, con istanza inoltrata improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza medesima.
5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.
6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

## **Articolo 14 - Rapporto all'Autorità competente**

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni (Connessione obiettiva con un reato), qualora

non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio, il Comando o l'Ente da cui dipende il soggetto accertatore trasmette, celermente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, al Comune:

- a. l'originale o copia autenticata del processo verbale;
- b. la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
- c. le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati.

### **Articolo 15 - Ordinanza Ingiunzione**

1. Nel caso di presentazione di ricorso ovvero nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito, il Responsabile del settore competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 (novanta) giorni dalla proposizione degli scritti difensivi ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del verbale per il quale non è previsto pagamento in misura ridotta, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
2. Nel caso in cui il Responsabile del settore competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o organo che ha redatto il rapporto.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il Responsabile del settore competente ad irrogare la sanzione, esaminato il rapporto di cui all'articolo precedente, emette, entro il termine ordinatorio di 360 (trecentosessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento ovvero ordina l'archiviazione degli atti.
4. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, il soggetto competente deve avere riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.
5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste.
6. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'Autorità che ha irrogato la sanzione.

### **Articolo 16 - Responsabile di settore competente**

1. Il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di cui al precedente articolo, nonché le determinazioni di cui all'articolo 13, è il titolare delle funzioni di cui all'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, individuato nel Responsabile di settore.

2. Il Responsabile di settore competente viene individuato sulla base delle funzioni assegnate al settore medesimo.
3. Qualora sorgano conflitti di competenza tra i Responsabili di settore, gli stessi sono definiti in conformità all'articolo 6 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
4. In ogni caso dovrà essere salvaguardata la terzietà degli organi giudicanti dagli organi accertatori.

### **Articolo 17 - Riscossione coatta**

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. In caso di ritardo del pagamento, la somma dovuta è maggiorata degli interessi legali per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile.
3. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'articolo 13, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata di pagamento non versata.

### **Articolo 18 - Ordinanze sindacali**

1. Ove non diversamente previsto da specifica norma legislativa o regolamentare, quanto indicato nel presente regolamento per la violazione alle norme dei regolamenti comunali, trova applicazione anche per quanto riguarda le violazioni e le conseguenti sanzioni alle ordinanze sindacali.
2. La determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria dovrà comunque essere individuata nei limiti dell'articolo 3 del presente regolamento.

### **Articolo 19 - Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto Comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni dello stesso, contenute in atti regolamentari del Comune.

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 - Applicazione delle disposizioni generali.....	2
Articolo 3 - Determinazione delle sanzioni pecuniarie.....	2
Articolo 4 - Non punibilità ed esclusione della responsabilità.....	2
Articolo 5 - Concorso e solidarietà.....	3
Art. 6 – Soggetti accertatori.....	3
Articolo 7 - Atti di accertamento.....	4
Articolo 8 - Contestazione e notificazione.....	4
Articolo 9 - Pagamento in misura ridotta.....	4
Articolo 10 - Introito dei proventi.....	5
Articolo 11 - Sanzioni amministrative accessorie.....	5
Articolo 12 - Opposizione ai verbali di contestazione.....	6
Articolo 13 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.....	6
Articolo 14 - Rapporto all'Autorità competente.....	6
Articolo 15 - Ordinanza Ingiunzione.....	7
Articolo 16 - Responsabile di settore competente.....	7
Articolo 17 - Riscossione coatta.....	8
Articolo 18 - Ordinanze sindacali.....	8
Articolo 19 - Norme transitorie e finali.....	8